



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**Ai sensi dell'art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii.**

### **Piano Regionale degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.)**

**Tra**

**Regione Puglia**, con sede in Bari (BA) al Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.A.P. 70100, C.F. 80017210727, qui legalmente rappresentata dalla dott.ssa Francesca Arbore, in qualità di Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Puglia sita in Bari (BA) alla via G. Gentile n. 52, C.A.P. 70126, (nel prosieguo "*Regione*");

**e**

**ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio**, con sede in Bari (BA) alla via G. Gentile n. 52, C.A.P. 70126, C.F. 93485840727, qui legalmente rappresentata dall'Ing. Raffaele Sannicandro nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente, (nel prosieguo "*ASSET*");

*per lo svolgimento delle attività necessarie all'aggiornamento del Piano Regionale degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.).*

#### **PREMESSO che:**

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 marzo 1998, con il quale è stata istituita la figura del Mobility Manager, prevede, all'art. 3 comma 1, che «*Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa – lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico*»;
- con il Decreto del Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2000, recante "*Incentivazione dei programmi proposti dai Mobility Managers aziendali*", si promuove – tra l'altro – la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità di persone e merci, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane;
- l'art. 229 comma 4 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha stabilito che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane incidendo sulla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto individuale, «*[...] le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali aventi più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano spostamenti casa – lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale [...]*»;
- con il Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021, sottoscritto dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sono stati definiti, seppur



sommariamente, i contenuti, le finalità e le modalità di adozione e di aggiornamento del "*Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro - PSCL*";

- con decreto interministeriale n. 209 del 04/08/2021 sono state adottate le "*Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)*", in attuazione quanto previsto all'articolo 3 comma 5 del suindicato Decreto Interministeriale n. 179/2021;
- in coerenza con il quadro normativo nazionale innanzi delineato, la Regione Puglia ha recepito le disposizioni ministeriali in materia di mobilità sostenibile, adottando una serie di provvedimenti volti all'individuazione di un Mobility Manager regionale ed alla costituzione di un gruppo di lavoro a supporto dello stesso.

**CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021, ogni impresa o Pubblica Amministrazione con numero di dipendenti superiore a 100 unità, ubicata in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è tenuta adottare un P.S.C.L. del proprio personale dipendente entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la predisposizione di un Piano Spostamento Casa – Lavoro rappresenta l'elemento fondamentale per lo sviluppo di azioni volte ad ottimizzare la mobilità dei dipendenti, tenendo conto dei comportamenti e dei bisogni di mobilità degli stessi, anche in un'ottica di integrazione rispetto i vigenti strumenti di programmazione in tema di trasporti;
- per le finalità di cui innanzi, la Regione Puglia, per conto del proprio Mobility Manager, ha sottoposto ai propri dipendenti un questionario facoltativo e anonimo, il quale ha offerto un quadro conoscitivo della mobilità dei dipendenti regionali, utile alla redazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 2022;
- sulla base delle risultanze del suindicato questionario, in data 22/12/2022 il Mobility Manager Regionale ha trasmesso al Direttore del Dipartimento il Piano Spostamenti casa Lavoro della Regione Puglia per l'anno 2022;
- con Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità n. 12 del 29/12/2022 (codice CIFRA 015/DIR/2022/00012) avente ad oggetto "*Presa d'atto per l'Adozione del Piano degli Spostamenti casa lavoro. Anno 2022*" si è dato atto che «[...] a seguito di una prima fase di concertazione si provvederà con successivo atto di Giunta Regionale, all'approvazione del Piano degli Spostamenti casa lavoro. Anno 2022, e/o ad eventuali aggiornamenti dello stesso»;
- con Delibera n. 410 del 27/03/2023, la Giunta regionale ha approvato il "*Piano degli Spostamenti casa lavoro. Anno 2022*", preventivamente aggiornato in base alle determinazioni condivise tra il gruppo di lavoro ed il Mobility Manager regionale, demandando a quest'ultimo:
  - a) la verifica dell'attuazione del Piano, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) del Decreto Interministeriale n. 179/2021;
  - b) la verifica preventiva delle suddette azioni, da espletarsi con il supporto del gruppo di lavoro, in ordine alle priorità ed alle strategie delineate dal Piano e all'esito delle consultazioni con i competenti soggetti coinvolti;
  - c) la comunicazione del P.S.C.L. ai dipendenti regionali, durante la fase di attuazione delle iniziative e azioni previste, così come stabilito al punto 6 delle "*Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.)*" approvate con il Decreto Interministeriale n. 179/2021.

**DATO ATTO che:**

- ai sensi del richiamato art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 179/2021, è necessario procedere ad un aggiornamento del Piano regionale degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.) entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, in relazione alle articolazioni territoriali delle sedi regionali, che saranno individuate dal Mobility Manager congiuntamente al gruppo di lavoro a suo supporto;



- per perseguire le finalità esposte, occorre garantire un adeguato supporto nelle attività di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati, nonché pianificare e attuare le misure e gli interventi a favore delle politiche di mobilità sostenibile contemplate nel Piano regionale degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.);
- con nota prot. n. AOO\_015/PROT/28/04/2023/0000588 è stata chiesta all'ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in virtù dei compiti di istituto dalla stessa perseguiti, la disponibilità a garantire una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i. per l'esecuzione delle suddette attività.

**PRESO ATTO che:**

- con nota prot. AOO\_1/PROT/0002729 del 10/05/2023, acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità al n. AOO\_015/PROT/26/05/2023/0000732, il Direttore dell'interpellata Agenzia regionale ha manifestato la propria disponibilità in «[...] merito alle attività richieste e nelle forme necessarie descritte [...]».

**RILEVATO che:**

- ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" «[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5 comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato e in attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- in particolare, la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - ✓ l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - ✓ l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - ✓ le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e specificità, attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti, promuovendo il trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile, la programmazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto, al fine di garantire lo spostamento sul proprio territorio regionale e la valorizzazione del territorio;
- l'Agenzia regionale ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41 del 02/11/2017 recante "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un ente strumentale tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;



- all'art. 2 comma 3 della innanzi richiamata Legge Regionale, sono individuati in capo all'ASSET i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali:
  - ✓ alla lettera a), il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
  - ✓ alla lettera e), la rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale.

**RAVVISATA:**

- la necessità, per le motivazioni innanzi indicate, di disciplinare i rapporti tra il Dipartimento Mobilità – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, al fine di coordinare e disciplinare le specifiche competenze funzionali all'espletamento delle attività sopra indicate, qualificate di interesse comune ad entrambi gli Enti.

**VERIFICATO che:**

- i presupposti di legge richiesti al fine della legittimità del ricorso allo strumento dell'accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuati principalmente nel conseguimento dell'interesse pubblico, effettivamente comune ad entrambe le parti e nelle finalità istituzionali delle stesse, trattandosi di soggetti che non offrono beni e servizi sul mercato nonché attività interessate dalla collaborazione de quo.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Articolo 2. Oggetto dell'accordo**

Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, concordano di collaborare per l'espletamento delle attività volte all'aggiornamento del Piano regionale degli Spostamenti Casa-Lavoro, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 179/2021.

**Articolo 3. Compiti e responsabilità**

La Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, e l'ASSET si impegnano a regolare i propri rapporti volti a garantire il rispetto degli obiettivi di cui al Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021.

L'ASSET viene individuato quale soggetto deputato a fornire la necessaria collaborazione a supporto nelle attività di Mobility Management del Dipartimento Mobilità – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, nel pieno rispetto delle procedure e norme di cui alle leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Nello specifico, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare, con i seguenti compiti e responsabilità:

- la Regione si impegnerà a:
  - ✓ coordinare le attività previste dal presente Accordo;
  - ✓ vigilare sull'attuazione dell'accordo attraverso un'azione di monitoraggio;



- ✓ curare l'adempimento degli obblighi amministrativi necessari all'aggiornamento del Piano regionale degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.) per le relative articolazioni territoriali per le annualità 2023 e 2024.

Qualora sopraggiungano esigenze organizzativo/amministrative, ovvero inadempimenti da parte del soggetto attuatore che impediscano di far fronte agli impegni derivanti dal presente Accordo, la Regione si riserva, previa comunicazione, di sospendere o recedere dal medesimo, senza che da ciò possa derivare alcun pregiudizio in capo all'Amministrazione regionale.

- l'ASSET si impegnerà a fornire il proprio supporto nelle attività di Mobility Management del Dipartimento Mobilità – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, volte all'aggiornamento del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.) per le annualità 2023 e 2024, nonché per l'attuazione delle relative misure, individuando modalità operative e risorse nel pieno rispetto del quadro normativo vigente. Nello specifico, l'Agenzia, con riferimento alle annualità 2023 e 2024, procederà di concerto con il Mobility Management:
  - ✓ alla definizione e la somministrazione di un questionario ai dipendenti delle varie sedi regionali;
  - ✓ all'elaborazione e analisi dei dati raccolti;
  - ✓ all'aggiornamento dei contenuti del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.) relativamente alle articolazioni territoriali delle sedi regionali individuate, entro e non oltre il 30 novembre dell'annualità di riferimento;
  - ✓ a fornire supporto all'organizzazione delle attività promozionali legate al Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.).

Le Parti concordano di riservarsi la facoltà di collaborare nella realizzazione di ulteriori attività inerenti l'attuazione delle misure contemplate dal Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.), previa individuazione delle risorse necessarie e del perfezionamento delle relative intese.

#### **Articolo 4. Referenti**

Al fine della corretta esecuzione delle attività previste, le parti si impegnano ad individuare i propri referenti che saranno rispettivamente comunicati entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

#### **Articolo 5. Decorrenza e durata dell'Accordo**

L'efficacia del presente Accordo decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del 31 Dicembre 2024, e comunque al completamento di ogni attività ivi prevista.

#### **Articolo 6. Risorse finanziarie**

Per le attività previste al precedente articolo 3 sono riconosciute risorse finanziarie pari ad Euro 80.000,00, così come stimate da ASSET e da questa comunicate con nota prot. n. AOO\_1/PROT/0003234 dell'08/06/2023, acquisita in pari data al protocollo della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL al n. 2333.

L'importo di cui sopra, che ASSET gestirà nel pieno rispetto della propria autonomia gestionale ed organizzativa, è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'Agenzia regionale, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Le predette spese dovranno essere debitamente comprovate al completamento delle attività previste; eventuali economie dovranno essere restituite dall'ASSET alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.



Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi degli articoli 1 e 4, del D.P.R. 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

L'erogazione delle risorse di cui al primo punto del presente articolo avverrà sulla base di opportuna richiesta di pagamento formulata da ASSET.

#### **Articolo 7. Modalità di collaborazione**

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegneranno, in conformità ai propri ordinamenti, a fornire quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti, incluso lo scambio di informazioni e di dati utili a garantire la piena attuazione al presente Accordo, volto al comune conseguimento di finalità di pubblico interesse.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005, le Parti garantiranno alle altre Pubbliche Amministrazioni l'accesso gratuito ai dati raccolti, censiti e catalogati nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, ove questi si rendano necessari per l'assolvimento di finalità istituzionali.

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e dell'ASSET e potranno essere liberamente utilizzati da ciascun soggetto nell'ambito dei propri fini istituzionali

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, nonché quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti

Le Parti si impegnano a sostenere iniziative tese alla pubblicazione e alla diffusione dei dati con modalità che ne facilitino il riuso così come è espressamente previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

#### **Articolo 8. Ulteriori obblighi delle parti**

Le parti si obbligano, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, al rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

#### **Articolo 9. Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori**

Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

#### **Articolo 10. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza ed unicamente per le finalità connesse all'attuazione del presente accordo.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

#### **Articolo 11. Controversie e Foro competente**

La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione del presente Accordo sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria tra i referenti individuati ai sensi dell'art. 4 del presente documento.

Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari.



**Articolo 12. Recesso**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sessanta giorni a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata alla casella istituzionale della parte destinataria.

**Articolo 13. Domicilio**

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- la Regione, presso la sede sita in Bari, via Gentile, 52, CAP 70126;
- l'ASSET, presso la sede sita in Bari, via Gentile, 52, CAP 70126.

**Articolo 14. Spese contrattuali e di registrazione**

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

**Articolo 15. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti, con riferimento a tutte le procedure connesse all'espletamento delle attività di propria competenza, fanno riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90, al codice civile ed in genere a tutta la vigente normativa in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Regione Puglia – la Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL**

(Dott.ssa Francesca Arbore)

**ASSET - Il Direttore Generale**

(Ing. Raffaele Sannicandro)